

Delibera n° 927

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2024

oggetto:

LR 18/2016, ART 39, COMMA 1 LETTERA B) RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2024. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che al titolo II disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha riformato il ciclo della performance per migliorarne l'efficacia, incidendo sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance;

Considerato che il percorso iniziato nel 2009 con il cd "decreto Brunetta", in cui si mirava a una Pubblica Amministrazione più snella e più efficiente, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sui cittadini, sulle imprese e sul territorio è ora destinato ad arricchirsi di ulteriori contributi con l'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da cui l'acronimo PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113, che è volto a superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione introdotti nelle diverse fasi dell'evoluzione normativa;

Visto in particolare l'articolo 10 di cui al "decreto Brunetta" che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno due fondamentali documenti di rappresentazione della performance: al primo comma il documento di programmazione, Piano della performance, ora assorbito nel richiamato PIAO, e al secondo comma che non è stato soggetto ad alcuna novella, la Relazione sulla performance quale documento di rendicontazione, da adottare nell'ambito del processo ciclico di programmazione – monitoraggio – valutazione – rendicontazione e variazione in base ai correttivi;

Visto l'articolo 15 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che nel definire le responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo nella sua attività di promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità prevede che lo stesso, oltre ad emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici di cui deve verificarne il conseguimento effettivo, definisca in collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Relazione al pari del documento di pianificazione della prestazione;

Preso atto che a seguito della modifica all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, operata dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni devono pubblicare, sul proprio sito istituzionale, la Relazione sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo indipendente di valutazione (ora innanzi OIV), ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto;

Atteso che la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, che in particolare all'articolo 1, comma 1, dispone che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...]; lettera c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); [...]; lettera e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile)";

Preso atto che le predette disposizioni normative sono altresì richiamate in particolare dall'articolo 5 della "Sezione Monitoraggio" del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in attuazione del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la Legge 6 agosto 2021 n. 113" e non intervengono sulla disciplina della Relazione de qua;

Accertato che, in sede di conversione è stato inserito l'articolo 18-bis del su citato Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale nei confronti delle Regioni a statuto speciale trovano applicazione le disposizioni del

predetto Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

Viste le linee guida n. 3/2018 redatte ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 che attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica (ora innanzi DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la *Performance* (CTP) di cui all'articolo 4 del citato DPR;

Preso atto che le citate linee guida contenenti gli indirizzi impartiti dal DFP sostituiscono, per i ministeri, le delibere CIVIT/ANAC, delibera n. 5/2012 e delibera n. 6/2012 relativa alla validazione e che solo gli indirizzi metodologici e le indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato;

Preso atto che il processo meglio descritto nelle "*Linee guida per la Relazione annuale sulla performance*" n. 3/2018, già citate e tutt'ora vigenti, termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata e vede coinvolti:

- l'amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali l'OIV ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
- l'OIV, che misura e valuta la *performance* organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonché la ragionevolezza della relativa tempistica;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "*Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale*" che recependo la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" si pone come norma di adeguamento dell'ordinamento regionale e disciplina il sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Amministrazione;

Visto in particolare il Capo V del Titolo III della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 avente ad oggetto la valutazione della prestazione nell'ambito del sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale;

Visto l'articolo 39 comma 1, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 che al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, prevede l'adozione, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'OIV, di "*un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti*";

Vista la propria deliberazione 16 febbraio 2024, n. 219, con la quale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, sono stati nominati i nuovi componenti dell'OIV dell'Amministrazione e degli Enti regionali di cui all'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;

Visto il Sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ora innanzi SPMVP, approvato con propria deliberazione 9 aprile 2020, n. 532, in risposta alla novella di cui al Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che intervenendo sul ciclo della *performance* ha voluto rafforzare l'integrazione tra i sistemi di programmazione, monitoraggio delle attività e procedure di valutazione, al fine di assicurare elevati standard qualitativi e l'ottimizzazione della produttività dei servizi offerti;

Vista la successiva deliberazione 1 dicembre 2023, n. 1895, con cui si è provveduto all'aggiornamento del SPMVP suddetto, in risposta al contesto normativo significativamente mutato, ad opera del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, che ha introdotto il citato PIAO, quale nuovo strumento di programmazione integrato delle Pubbliche Amministrazioni, che rimodula i contenuti collegati alle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione;

Dato atto che le innovazioni adottate intendono rispondere alle criticità rilevate nel periodo di osservazione, mirando alla valorizzazione delle risorse e migliorando altresì la qualità degli obiettivi, al fine di creare valore pubblico;

Preso atto che il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2022, n. 132 ha elevato il concetto di Valore pubblico, e la connessione “*performance*, impatto, Valore Pubblico” rappresentata nel PIAO appare in perfetta continuità con indirizzi già noti e rappresentati;

Considerato che le ultime riforme nell’ambito della *performance* intendono riportare l’azione amministrativa, da sempre incentrata sul principio di erogazione pura all’interno di una cultura ispirata al mero adempimento, a un orientamento al risultato volto alla creazione di Valore Pubblico;

Vista la propria deliberazione 24 marzo 2023, n. 84, con cui è stato approvato il PIAO 2023-2025 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 6, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha definito alla sezione dedicata, gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale in ottica di valore pubblico;

Vista la successiva deliberazione 29 settembre 2023, n. 1506, che modifica e integra il suddetto PIAO 2023-2025 limitatamente all’ambito del “Piano triennale dei fabbisogni del personale;

Vista la propria deliberazione 26 gennaio 2024, n. 84, con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 6, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha definito per l’anno 2024, alla sezione dedicata, gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa e individuale in ottica di valore pubblico;

Dato che il PIAO rappresenta uno strumento dinamico, che, in relazione al progredire della strategia complessiva della struttura amministrativa cui pertiene e alla luce delle esigenze sopravvenute, si evolve con l’evoluzione del contesto, garantendo la coerenza con i contenuti dei Piani in esso confluiti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, ex articolo 4 e 6 di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.;

Visto l’articolo 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, secondo cui l’OIV, verifica l’andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che alcuni obiettivi, indicatori e target sono stati in parte ridefiniti nella fase di monitoraggio, attraverso lo strumento della *Balanced Scorecard*, orientando il *focus* sul valore pubblico, nonché sul miglioramento della qualità degli indicatori, che si pongono a valle degli obiettivi di impatto, quale chiave di volta del miglioramento organizzativo e base per una valutazione efficace;

Rilevate le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, attraverso il sistema operativo del controllo di gestione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del citato Decreto, che si sono verificate durante l’esercizio 2023, in un contesto in cui hanno impattato emergenze plurime, le tensioni internazionali si sono acuite con il protrarsi del conflitto in Ucraina e lo scoppio di una nuova crisi in Medio Oriente e la crescente contrapposizione tra Stati Uniti e Cina, nonché l’aggravarsi della crisi climatica, le cui implicazioni si sono avvertite a livello nazionale ma anche a livello internazionale che insieme alla passata pandemia, quale primo fattore scatenante l’incertezza economica e la vulnerabilità, condizionano tuttora le politiche economiche e commerciali nazionali;

Considerato che ai sensi del medesimo articolo 6 Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale devono essere inserite nella Relazione sulla *performance* e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c) del predetto “decreto Brunetta””;

Preso atto che l’OIV ha monitorato e validato le richieste di modifica ritenute ammissibili e non prevedibili, *ex ante* degli obiettivi di impatto in corso d’anno, operando le verifiche necessarie in merito alle motivazioni sottese;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'articolo 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);

Preso atto che la novella normativa prevede che nel PIAO confluiscono i contenuti del POLA, consentendo a ciascuna pubblica amministrazione di definire sia la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, sia le misure organizzative, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione periodica dei risultati conseguiti, per contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e alla digitalizzazione dei processi;

Vista la propria delibera 26 ottobre 2018, n. 1962 di approvazione dell'avvio dell'azione sperimentale del progetto Vela e le successive generalità con cui si è disposto il prosieguo delle attività;

Preso atto dell'intervenuta stipula, in data 29 luglio 2022, dell'Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza - personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;

Vista la propria deliberazione 26 agosto 2022, n. 1228 con cui è stata approvata la "Disciplina regionale del lavoro agile";

Preso atto che allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono stati sottoscritti appositi accordi individuali, dal lavoratore agile e dal dirigente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attuazione della modalità di lavoro agile nel rispetto della vigente normativa;

Viste le "linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di *performance*", approvate con DM del Ministro per la Pubblica Amministrazione di data 9 dicembre 2020 e redatte dal DFP ai sensi dell'articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ribadiscono la necessità che gli obiettivi di *performance* organizzativa individuati nel POLA e valutati anche dall'OIV, debbano trovare una corrispondente rendicontazione nella Relazione annuale sulla *performance*;

Visto il 21° report di controllo di gestione - dicembre 2023 quale documento di rendicontazione della *performance*;

Preso atto che in fase di consuntivazione finale, dal 21 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, i responsabili hanno rendicontato gli interventi di propria attribuzione alla data di monitoraggio del 31 dicembre 2023;

Considerato che l'attività di monitoraggio, valutazione e la rendicontazione finale degli stessi è stata completata in appositi incontri organizzati con l'OIV, il Servizio Programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, il Direttore generale e i Direttori centrali e i Direttori di Ente Regionale interpellati ognuno per la propria struttura di appartenenza;

Preso atto che la "Relazione sullo stato di realizzazione e sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni", di cui all'articolo 14, comma 4 lettera a) e g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e all'articolo 42, comma 3, lettera a) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 verrà presentata dall'OIV in occasione dell'incontro prefissato per la validazione;

Accertato che il procedimento di programmazione degli obiettivi è stato condotto in conformità con le modalità stabilite dal vigente sistema di misurazione e valutazione della prestazione, rispetto al periodo in esame, in un processo integrato di valutazione della *performance* organizzativa e individuale del personale;

Considerato che la Relazione sulla prestazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'Amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti e le relative cause, rispetto agli obiettivi programmati e che a tal fine, le linee guida n. 3/2018, già citate, ribadiscono che "nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni";

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, configurare la Relazione sulla prestazione come documento snello e comprensibile, che relazioni in forma comunicativa la *performance* della Regione per l'anno 2023;

Dato che la presente Relazione, che conclude il ciclo della *performance* relativo all'anno 2023, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione regionale;

Dato atto che la stessa tiene conto delle raccomandazioni e dei suggerimenti degli O.O.I.I.V.V. ricevuti nel tempo, ad esito di incontri specifici e degli incontri periodici con l'amministrazione, nonché di quanto riportato nella già richiamata Relazione annuale;

Considerato che l'amministrazione deve dare conto delle variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Ritenuto utile, come altresì indicato dalle linee guida n. 3/2018, per agevolare la lettura del documento, riportare in uno specifico allegato alla Relazione, le modifiche apportate in corso di esercizio in conseguenza degli esiti dei monitoraggi intermedi e validate dall'OIV;

Vista la novella del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 che ha aggiunto al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 l'articolo 19 bis che al comma 2 prevede che *"ciascuna amministrazione adotti sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dal su citato articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto legislativo n. 150 del 2009"*;

Viste le novelle normative hanno rafforzato il ruolo degli O.O.I.I.V.V. i quali procedono alla validazione della Relazione sulla *performance*, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione;

Visto il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2021 n. 113 che in ottica di valorizzazione dello strumento, all'articolo 6 comma 3 prevede che *"Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"*;

Preso atto che la *performance* si misura anche con il metro della soddisfazione degli utenti dei servizi, in attuazione dei principi della valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche descritti nelle Linee Guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la deliberazione n. 18/sezaut/2020/inpr avente ad oggetto "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da covid-19" in cui la Corte dei Conti ha invitato la Regione a porre "particolare attenzione" al controllo della qualità dei servizi, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente";

Riconosciuto il valore strategico della *citizen satisfaction* e ritenuto fondamentale per la creazione di valore pubblico, il punto di vista del cittadino, affinché l'ascolto diventi una funzione permanente, pianificata, organizzata e governata;

Considerate le raccomandazioni della Corte dei Conti e che le richiamate modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della *performance* organizzativa, richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione;

Preso atto che in merito alla situazione dei controlli interni, con precedente n. FVG/20/2023/FRG del 4 aprile 2023 la Corte dei conti, oltre ad evidenziare ambiti di futuro miglioramento, ha rilevato già negli anni 2021 e 2022 positive innovazioni nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, evidenziando altresì un quadro positivo del sistema dei controlli e del ciclo della *performance*, riconoscendo l'efficacia delle modifiche organizzative e di sistema messe in atto dalla Regione, valutando con favore il percorso di definizione e misurazione dell'impatto degli interventi intrapreso, in termini di valore pubblico creato per i cittadini e per il territorio regionale;

Vista la Deliberazione n. FVG/2/2024/FRG del 24 gennaio 2024 della Corte dei conti – Sezione controllo della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'approvazione del "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale sugli argomenti relativi al bilancio di previsione 2023-2025 ed al bilancio consolidato per l'esercizio 2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

Preso atto che in riferimento all'anno 2023 è stata curata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica e inserita in una apposita sezione della presente Relazione, una sintesi dei risultati emersi dai principali indicatori, tra i duecentoventicinque di valore pubblico, di cui sessantadue con scadenza nel 2023, associati a centodiciannove obiettivi d'impatto, al fine di rappresentare il valore pubblico generato nell'anno 2023 e di orientare al meglio la rimodulazione delle priorità e degli obiettivi, delle strutture regionali interessate;

Preso atto che attraverso il sistema operativo del controllo di gestione è stata altresì curata una sintesi delle criticità emerse per poter disporre di informazioni tempestive e comprendere meglio lo stato della *performance* regionale al fine di orientare al meglio la rimodulazione delle priorità e degli obiettivi, in particolare di impatto, di ciascuna Direzione centrale, Struttura della Presidenza ed Ente regionale;

Preso atto che è nella disponibilità dei valutatori il Manuale per la stesura degli interventi e degli indicatori per la prestazione redatto a cura del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione generale;

Preso atto che l'OIV ha utilizzato durante i colloqui di valutazione con i Direttori le suddette analisi e il report di controllo di gestione di sintesi delle criticità emerse rispetto agli obiettivi di impatto e istituzionali elaborato dal su richiamato Servizio della Direzione generale;

Riconosciuto così il valore del controllo di gestione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, quale strumento puntuale di monitoraggio degli obiettivi strategici al fine di sviluppare sempre di più il processo di misurazione e la valutazione dell'impatto delle politiche sul territorio unitamente al valore pubblico creato, per focalizzare l'indirizzo delle finalità pubbliche;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 che in particolare all'articolo 22 specifica che "l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico" e che "la Direzione generale riferisce agli organi di indirizzo politico in via riservata sui risultati delle analisi effettuate";

Preso atto che, in linea con le indicazioni della Corte, e degli O.O.I.I.V.V., il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della Direzione Generale, nell'elaborare i report di controllo strategico si è avvalso dei risultati delle quattro indagini di *citizen satisfaction*, svoltesi nel 2023, che hanno rilevato il livello di soddisfazione delle imprese e dei cittadini residenti in relazione a precisi temi;

Ritenuto pertanto di approvare la "Relazione sulla prestazione 2024" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che costituisce allegato alla "Relazione sulla prestazione 2024" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", quale documento della *performance* regionale, il report di controllo di gestione "Controllo di gestione – 21° report dicembre 2023" di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione;

Preso atto che, ai sensi del comma 3, lettera c) dell'articolo 42 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, la Relazione sulla prestazione resta soggetta alla validazione da parte dell'OIV e che la predetta validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

Accertato che, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lett. c), della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, l'OIV ha validato la Relazione sulla prestazione 2023, relativa all'anno 2022, approvata con propria deliberazione di data 17 giugno 2022 n. 865 e messa a disposizione dello stesso OIV nella medesima data., come si evince dal "Documento di validazione della Relazione sulla prestazione" di data 19 giugno 2023, giusto prot. GRFVG-GEN-2023-359500-A Data 20 giugno 2023;

Ritenuto opportuno, ai sensi del su citato articolo, dare trasmissione degli atti all'OIV al fine della necessaria validazione della Relazione *de qua*;

Ritenuto di pubblicare la Relazione sulla prestazione sul sito ufficiale, in una pagina dedicata, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 10, 19 bis e del su citato articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prescrive che per la stessa debba esserne poi assicurata la visibilità;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74 recante le *"Modifiche al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124"* e s.m.i.;

Visto il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 *"Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"* e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 *"Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa"* e s.m.i.;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres e s.m.i.;

Visto lo statuto regionale;

La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la "Relazione sulla prestazione 2024" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegato 1), quale documento di rendicontazione regionale, che relaziona in forma comunicativa la *performance* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2023 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare altresì le "Modifiche agli obiettivi di impatto del PIAO 2023" e di dare atto che costituiscono allegato della "Relazione sulla prestazione 2024" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che costituisce allegato della "Relazione sulla prestazione 2024" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale documento della *performance* regionale, il "Controllo di gestione – 21° report dicembre 2023", di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione;
4. di dare trasmissione degli atti all'Organismo indipendente di valutazione al fine della necessaria validazione della Relazione *de qua*;
5. di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE